



DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE,  
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI  
DIREZIONE DEL PERSONALE  
UFFICIO V

Al Gabinetto dell'On. le Signor Ministro  
S E D E

All'Organismo Indipendente di  
Valutazione  
S E D E

Al Dipartimento del Tesoro  
Ufficio di raccordo con il Dipartimento  
dell'Amministrazione Generale, del  
Personale e dei Servizi  
S E D E

Al Dipartimento della Ragioneria  
Generale dello Stato  
Ufficio per il coordinamento dei  
rapporti con il Dipartimento  
dell'Amministrazione Generale, del  
Personale e dei Servizi  
S E D E

Al Dipartimento delle Finanze  
Unità organizzative di livello  
dirigenziale assegnate alle dirette  
dipendenze del Direttore Generale  
delle Finanze  
Via dei Normanni, 5  
00184 ROMA

Al Dipartimento dell'Amministrazione  
Generale, del Personale e dei Servizi

All'Ufficio di Coordinamento e  
Segreteria del Capo Dipartimento  
S E D E

Alla Direzione del Personale  
S E D E

Alla Direzione per la razionalizzazione  
degli immobili, degli acquisti, della  
logistica e gli affari generali  
S E D E

Alla Direzione dei Sistemi Informativi e  
dell'Innovazione  
P.zza Dalmazia, 1

00195 ROMA

Alla Direzione dei Servizi del Tesoro  
S E D E

Alla Direzione della Comunicazione  
Istituzionale  
Via di Villa Ada, 53/55  
00199 ROMA

Oggetto: Applicazione dell'articolo 87, comma 4-bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 come modificato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – Ferie solidali.

L'istituto delle ferie solidali è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 24 del D.Lgs. n. 151/15, a mente del quale, fermi restando i diritti di cui all'art 10 del D.Lgs. n. 66/03, i lavoratori possono cedere, a titolo gratuito, i riposi e le ferie maturati ai colleghi che abbiano bisogno di prestare assistenza a figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi di comparto.

Tale istituto solidaristico consente, ad esempio ai lavoratori che non possono usufruire di particolari forme di flessibilità quale il lavoro agile, e che abbiano esaurito il proprio monte ferie pregresse, di prestare assistenza ai figli usufruendo di cessioni liberali di ferie e riposi da parte di altri colleghi.

Con riferimento al comparto Funzioni Centrali, per le Aree le ferie solidali sono disciplinate dall'articolo 30 del CCNL 2016/18 del 12 febbraio 2018, mentre per la dirigenza dall'articolo 16 del CCNL Area Funzioni Centrali 2016/18, sottoscritto il 9 marzo 2020, che ne stabiliscono le modalità di cessione e di godimento.

**In deroga a dette modalità**, l'articolo 87, comma 4-bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, introdotto dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 ha previsto la possibilità, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cedere, in tutto o in parte, fino al termine stabilito dal comma 1 del citato articolo 87 e comunque non oltre il 30 settembre 2020, i riposi e le ferie, maturati fino al 31 dicembre 2019, ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti.

La norma prevede che la cessione debba avvenire in forma scritta ed essere comunicata al dirigente del dipendente cedente ed a quello del dipendente ricevente, che sia a titolo gratuito, che non possa essere sottoposta a condizione o a termine e che non sia revocabile. Restano comunque fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.

In relazione a quanto precede, e con riferimento specifico al Ministero dell'economia e delle finanze, si consideri che allo stato risultano destinatari della norma in qualità di "cedenti" i dirigenti - che per norma contrattuale possono usufruire delle ferie 2019 entro il 31 dicembre 2020 - e il solo

personale non dirigenziale che, a causa di un oggettivo impedimento o per comprovate esigenze organizzative, non ha potuto usufruire delle ferie e i riposi pregressi entro il 30 aprile 2020.

Premesso quanto sopra, il personale interessato a cedere ferie e riposi può inoltrare, per il tramite della posta elettronica istituzionale, all'ufficio V della Direzione del Personale di questo Dipartimento (uff5dp.dag@mef.gov.it), utilizzando la modulistica predisposta, una comunicazione di cessione delle ferie e dei riposi riferiti al 2019 o ad anni precedenti non ancora fruiti, precisando il numero di giorni che intende cedere. Non è possibile cedere i giorni di riposo per festività soppresse relativi all'anno 2019, il cui termine di fruizione è, come noto, già scaduto.

I dipendenti interessati a ricevere giorni di ferie o di riposo compilano, in ogni sua parte, e trasmettono, per il tramite della posta elettronica istituzionale, all'Ufficio V della Direzione del Personale la richiesta di ferie solidali nel periodo emergenziale, utilizzando la modulistica predisposta.

Ferma restando la condizione di non revocabilità della cessione, ove vengano meno le condizioni per la fruizione, totale o parziale, delle ferie o dei riposi da parte del richiedente, gli stessi, qualora non vi siano ulteriori richieste, tornano nella disponibilità dei cedenti, secondo un criterio di proporzionalità.

**Si ricorda che il termine di fruizione finale delle ferie cedute non può andare oltre il 30 settembre 2020.**

La cessione delle ferie è consentita nei riguardi del personale che ha già consumato le ferie pregresse relative all'anno 2019 e la quota parte delle ferie e festività soppresse 2020.

Costituiscono priorità nel caso di richieste superiori alle cessioni effettuate le seguenti situazioni:

- lavoratori disabili nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa;
- lavoratori immunodepressi o familiari conviventi di persone immunodepresse;
- lavoratori con figli minori in età prescolare e scolare fino alla scuola secondaria di primo grado;
- lavoratori con domicilio abituale fuori dalla Regione in cui è ubicata la sede lavorativa di appartenenza;
- lavoratori di età superiore ai 65 anni;
- Lavoratori che non svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Valeria Vaccaro